

ALLEGATO
PUBBLICITÀ E COMUNICAZIONI PER GLI APPALTI DI FORNITURE SOPRA SOGLIA

A. OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ				
Atto e riferimenti normativi	Modalità	Contenuto	Tempistica	Sanzione prevista per la violazione dell'obbligo
Avviso di preinformazione (1) (Artt. 63 e 66 Codice degli Appalti)	1. Comunicazione alla Commissione UE ai fini della pubblicazione sulla GUUE o pubblicazione sul profilo (sito informativo) del committente 2. Pubblicazione sul profilo committente 3. Pubblicazione sul sito informatico del MIT 4. Pubblicazione sul sito informatico dell'Osservatorio	Allegato IX A, Codice degli Appalti	Possibilmente entro il 31 dicembre di ogni anno e comunque dopo l'avvio dell'esercizio di bilancio	Impossibilità riduzione dei termini di ricezione delle offerte
Bando di gara (Artt. 64 e 66 Codice degli Appalti)	1. Comunicazione alla Commissione UE ai fini della pubblicazione sulla GUUE 2. Pubblicazione sulla GURI 3. Pubblicazione sul profilo committente 4. Pubblicazione sul sito informatico del MIT (2) 5. Pubblicazione sul sito informatico dell'Osservatorio presso l'AVCP (2) 6. Pubblicazione su almeno due quotidiani a diffusione nazionale (3) 7. Pubblicazione su almeno due quotidiani a diffusione locale (3)	Elementi identificativi della gara	All'inizio della procedura di affidamento	Illegittimità della procedura
Avviso sui risultati della procedura di gara (Artt. 65 e 66 Codice degli Appalti)	1. Comunicazione alla Commissione UE ai fini della pubblicazione sulla GUUE 2. Pubblicazione sulla GURI 3. Pubblicazione sui siti informatici Profilo Committente 4. Pubblicazione sul sito informatico del MIT (2) 5. Pubblicazione sul sito informatico dell'Osservatorio presso l'AVCP (2) 6. Pubblicazione su almeno due quotidiani a diffusione nazionale (3) 7. Pubblicazione su almeno due quotidiani a diffusione locale (3)	Allegato X A, Codice degli Appalti	Entro 48 giorni dall'aggiudicazione definitiva	Non prevista

(1) Solo qualora l'importo stimato di tutte le forniture da acquisire nell'anno di riferimento è pari o superiore a 750.000 euro.

(2) Entro i 2 gg. lavorativi successivi alla pubblicazione sulla GURI.

(3) Per estratto dopo 12 giorni dall'invio alla Commissione europea ai fini della pubblicazione sulla GUUE.

2. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

Comunicazioni e riferimenti normativi	Modalità	Contenuto	Tempistica	Sanzione
Comunicazione in merito all'aggiudicazione definitiva (Art. 79, comma 5, lett. a))	Comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione all'aggiudicatario, al secondo in graduatoria ai partecipanti ammessi, ai partecipanti esclusi (se hanno proposto o sono in termini per proporre impugnazioni), a coloro che hanno proposto impugnazioni avverso il bando o la lettera di invito	Estremi del provvedimento di approvativo degli esiti di gara, del nominativo dell'aggiudicatario, graduatoria dei partecipanti ammessi	Non prevista	Non prevista
Comunicazione in merito all'esclusione dalla gara (Art. 79, comma 5, lett. b), Codice degli Appalti)	Comunicazione della esclusione ai partecipanti esclusi	Notizia dell'avvenuta esclusione (1)	Entro 5 giorni dalla pronuncia di esclusione	Non prevista
Comunicazione relativa alla rinuncia ad aggiudicare (Art. 79, comma 5, lett. B-bis), Codice degli Appalti	Comunicazione della rinuncia ad aggiudicare a tutti i partecipanti	Decisione e motivi per i quali si rinuncia ad aggiudicare l'appalto	Non prevista	Non prevista
Comunicazione della data di stipula del contratto (Art. 79, comma 5, lett. b-ter, Codice Appalti)	Comunicazione della data di stipula del contratto a tutti i partecipanti	Data di avvenuta stipula del contratto	Entro 5 giorni dalla stipula del contratto	Non prevista
Comunicazione Osservatorio (Art. 7, comma 8, Codice degli Appalti)	Comunicazione all'Osservatorio presso l'AVCP	Dati sui bandi, verbali di gara, soggetti invitati, importo dell'aggiudicazione, nominativo dell'affidatario	Entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva	Sanzione amministrativa
Obblighi di pubblicazione sul sito (Art. 1, comma 32, legge 190/2012 (2))	Pubblicazione sul proprio sito	Struttura proponente, oggetto del bando, elenco degli operatori invitati a presentare offerte, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento del servizio o fornitura, importo delle somme liquidate	Non prevista	Non prevista

Obblighi di trasmissione all'AVCP (Art. 1, comma 32, legge 190/2012 (2))	Trasmissione all'AVCP di tabelle riassuntive dei dati rilevanti delle procedure ai fini della pubblicazione sul sito dell'AVCP	I dati da trasmettere sono individuati con delibera dell'AVCP	Entro il 31 gennaio di ogni anno	Sanzioni amministrative L'AVCP trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni
Obblighi di pubblicazione relativi ai provvedimenti amministrativi (Art. 23, comma 1, lett. b) e comma 2, e art. 46, D. Lgs. 33/2013 (3))	Pubblicazione sul proprio sito, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, del provvedimento finale del procedimento di scelta del contraente per l'acquisto di servizi e forniture	Contenuto, oggetto del provvedimento, spesa prevista ed estremi dei documenti contenuti nel fascicolo del procedimento	Aggiornamento semestrale	Responsabilità del dirigente, eventuale responsabilità per danno all'immagine della PA, valutazione negativa sugli obiettivi
Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento della PA (Artt. 33 e 46, D. Lgs. 33/2013 (3))	Pubblicazione sul proprio sito	Indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi ad acquisti di beni e servizi.	Cadenza annuale	Come sopra

- (1) I motivi dell'avvenuta esclusione possono essere comunicati ad istanza di parte, ai sensi dell'art. 79, comma 2.
- (2) Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, entrata in vigore il 28/11/2012. Ai sensi dell'art. 32 di detta legge, *“l'Autorità individua con propria deliberazione le informazioni rilevanti e le relative modalità di trasmissione”*.
- (3) D. Lgs. 33/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, entrato in vigore il 20/04/2013. Al riguardo, si rammenta che l'art. 48 di detto decreto prevede che *“il Dipartimento della funzione pubblica definisce criteri, modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, nonché relativamente all'organizzazione della sezione Amministrazione trasparente”*.